## REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

Cod. Fisc. e P. IVA: 01661590891

#### **AVVISO PUBBLICO**

Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato/cooperative sociali per la gestione del trasporto e trasferimento infermi mediante ambulanza, pubblicato all'albo dell'ASP e sul sito web aziendale www.asp.sr.it.

Con scadenza 14 16 12013

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

rende noto che questa Azienda

INDICE

Un pubblico avviso per la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato/cooperative sociali per la gestione del trasporto e trasferimento infermi mediante ambulanza, a chiamata, tra i presidi ospedalieri dell'ASP o da presidi aziendali verso presidi di altra Azienda Sanitaria anche di altra provincia.

### Durata e contenuti della convenzione

La convenzione avrà durata biennale e non è previsto il tacito rinnovo. La convenzione disciplina il servizio di trasporto programmato dei pazienti ricoverati nei PP.OO. che insistono nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, da parte di associazioni di volontariato, di cooperative sociali o di enti di pubblica assistenza.

Il servizio è articolato nei seguenti Presidi Ospedalieri:

Distretto Ospedaliero SR 1 comprendente: PO Umberto I e PO A. Rizza di Siracusa, PO Di Maria di Avola, PO Trigona di Noto

Distretto Ospedaliero SR 2 comprendente: PO Muscatello di Augusta e PO di Lentini

## Requisiti generali per l'accesso alla convenzione

Per accedere ala convenzione è richiesto all'ente senza scopo di lucro il possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del Regolamento per la stipula delle convenzioni, approvato con delibera n. 1.5.3 del 21/5/2013

### Rimborso spese

Per la determinazione delle tariffe, verranno applicati gli importi previsti dal D.A. 17 ottobre 2008 ("Tariffe per il servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno"), così come modificato dal D.A. n. 1993 del 13.10.2011, nonché, per i casi di trasporto con autista/barelliere ed infermiere, quelle previste dal Decreto Assessoriale 15 febbraio 2012 ("Disciplina relativa all'impiego delle Organizzazioni di volontariato nell'ambito delle eccedenze del Servizio emergenza – urgenza 118"). Tali tariffe sono riportate all'art. 18 del predetto regolamento.

## Modalità di formulazione delle richieste di partecipazione all'avviso per la stipula della convenzione

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata con le modalità riportate all'art. 8 del Regolamento per la stipula delle convenzioni e dovrà essere corredata dalla documentazione elencata nello stesso art. 8.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il giorno <u>14/6/2013</u> a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Protocollo Generale della ASP. Tale ufficio è aperto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, con esclusione della giornata del sabato.

Il Regolamento per la stipula di convenzioni è reperibile sul sito www.asp.sr.it

Struttura di riferimento per informazioni

UOS Affari Generali – dr.ssa Danila Rosa tel. 0931 484930 fax 0931 484798 – e mail affari.senerali@asp.sr.it

Il Commissatio Straordinario Dr. Marfo Zappia



# REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA C.SO GELONE N. 17

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ONLUS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E TRASFERIMENTO INFERMI MEDIANTE AUTOAMBULANZA, A CHIAMATA, TRA I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASP O DA PRESIDI AZIENDALI VERSO PRESIDI DI ALTRA AZIENDA SANITARIA ANCHE DI ALTRA PROVINCIA

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio per il trasporto programmato, dei pazienti ricoverati nei Presidi Ospedalieri che insistono nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, da parte di Associazioni o Consorzi di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali o enti di pubblica assistenza denominati, per brevità, nel proseguo del presente provvedimento, "enti senza scopo di lucro o enti convenzionati", che rispondono ai requisiti dei successivi articoli.

La stipula della convenzione in argomento è condizione indispensabile per l'espletamento del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati nei vari Presidi Ospedalieri dell'ASP.

La Convenzione per il servizio di trasporto, quale servizio di collaborazione integrativo e non sostitutivo, ha validità biennale ed è condizionata al reale fabbisogno espresso dall'ASP di erogare il servizio stesso.

Restano salvi i casi di anticipata cessazione di vigenza dell'ente senza finalità di lucro, previsti ai sensi di legge.

La validità della Convenzione è condizionata al permanere in capo all'Ente senza finalità di lucro dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento di cui al Decreto Assessoriale del 13 ottobre 2011, che per analogia può essere richiamato.

Il servizio è articolato nei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Distretto Ospedaliero SR 1 comprende: P.O. Umberto I e P.O. A. Rizza di Siracusa, P.O. Di Maria di Avola, P.O. Trigona di Noto;
- Distretto Ospedaliero SR 2 comprende P.O. Muscatello di Augusta e P.O. Lentini

## ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI

Il Servizio di trasporto degli infermi è articolato sulla base dei singoli Presidi Ospedalieri e secondo un criterio di rotazione degli enti che saranno convenzionati, secondo un apposito elenco delle Associazioni tenuto dalla Direzione Medica di ogni Presidio Ospedaliero aziendale.

Le Associazioni di Volontariato/Enti senza scopo di lucro potranno aderire alla Convenzione per la gestione del servizio di trasporto aziendale o per un singolo Presidio o per più Presidi aziendali.

qualora dimostrino di essere in grado di garantire il servizio nei termini di cui al presente Regolamento e senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe stabilite all'art. 18.

## ART.3 - DEFINIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra gli Enti senza scopo di lucro e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per la gestione dei trasporti dei pazienti ricoverati e/o presi in carico al Pronto Soccorso presso i PP.OO. dell'ASP, o da presidi aziendali verso presidi di altra azienda sanitaria anche di diversa provincia.

Il trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile di pazienti che necessitano di assistenza, si articola prevalentemente nelle seguenti tipologie:

- trasporto sanitario per diagnostica;
- trasporto sanitario per prestazioni non presenti nella struttura e/o ricovero in presidio a maggiore complessità assistenziale.

I servizi di trasporto sanitario oggetto del presente regolamento, ove non svolti direttamente dall'ASP di Siracusa, con personale e mezzi propri aziendali, sono assegnati alle Associazioni di Volontariato convenzionate che abbiano personale e attrezzature idonee.

## Art. 4 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa affida a tutte le Associazioni/Enti senza scopo di lucro che vogliono liberamente aderire alla convenzione le seguenti prestazioni da effettuarsi presso i PP.OO. aziendali per come descritti nei precedenti articoli 2 e 3:

Servizio a chiamata con Ambulanza di tipo A o di tipo B: disponibilità di un'ambulanza a chiamata, in caso di indisponibilità dell'ambulanza aziendale, per il trasporto ordinario programmato di pazienti ricoverati presso le Strutture Ospedaliere in argomento. Anche in questo caso il servizio, in caso di adesione di più Associazioni/Enti, verrà organizzato dalla direzione medica, in modo tale da assicurare una equa rotazione.

Il servizio di trasporto programmato dei pazienti ricoverati presso i PP.OO. aziendali deve essere assicurato anche tramite la presenza di n.1 Autista Soccorritore e n. 1 soccorritore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ove necessario l'equipaggio sarà completato con personale infermieristico dell'associazione, su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. richiedente.

La scelta della tipologia dell'ambulanza (tipo A o B) verrà stabilita dalla Direzione Sanitaria di presidio.

Per ogni trasporto effettuato, previa autorizzazione della direzione medica, le Associazioni devono provvedere a completare la parte di competenza del foglio di viaggio, fornito dalla struttura richiedente, che dovrà riportare per il trasporto pazienti: le generalità del paziente da trasportare, la struttura presso cui il paziente va trasportato, il motivo del trasporto ( per ricovero o per diagnostica ) e la tipologia del mezzo.

Il foglio di viaggio, completo di tutte le informazioni riportate nel presente articolo, va riconsegnato alla direzione medica al termine del servizio richiesto.

Si fa presente che il servizio di trasporto e trasferimento infermi deve essere adeguato agli standard previsti dal Progetto Patient Safety – Convenzione tra Regione Siciliana e Joint Commission International (standard ACC5: processo di invio, trasferimento e/o dimissione del

paziente ricoverato e ambulatoriale prevede una pianificazione volta a soddisfare le necessità del paziente durante il trasporto).

# ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AMBULANZE E DOTAZIONI OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI

Le ambulanze che saranno messe a disposizione del servizio, non potranno avere data di immatricolazione superiore a cinque anni con una percorrenza non superiore ai 150.000 chilometri.

L'ambulanza di tipo A, come previsto dal DM 553/17.12.87 e dal DM 487/20.11.97, deve essere dotata della seguente attrezzatura:

- Cardiodefibrillatore semiautomatico con 12 derivazioni, portatile e leggero con stampante per ECG
- Respiratore polmonare;
- Aspiratore fisso e portatile (con funzionamento a corrente e a batteria);
- Pulsiossimetro:
- Barella spinale;
- Bombola portatile da 2 litri di ossigeno con sacca a norma di legge;
- Telo-barella in tela nylon;
- N°2 bombole ossigenoterapia da 7 litri con riduttori di pressione, flussometro ed umidificatore a norma di legge;
- Padella, pappagallo orinale;
- Telefono cellulare di servizio;
- Supporto per culla termica

L'ambulanza di tipo B deve rispondere ai requisiti di al D.M. n. 553 del 17.12.87 e al D.M. n. 487 del 20.11.97.

I dispositivi medici e i farmaci appropriati ai bisogni del paziente sono a carico dell'Azienda.

## ART. 6 - REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO ALLA CONVENZIONE

Per accedere alla stipula della convenzione è richiesto all'Ente senza scopo di lucro il possesso dei seguenti requisiti:

- Assenza di finalità di lucro;
- Iscrizione all'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 e legge regionale 7 giugno 1994 n. 22 e/o all'albo delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991
- Elettività e gratuità delle cariche associative nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti;
- Elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con obblighi e diritti;
- Obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n. 266/1991;
- Obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art.4 della Legge n. 266/1991;
- essere esente dagli impedimenti previsti per legge
- poter svolgere, per statuto, l'attività di gestione del servizio in oggetto.

L'Ente senza finalità di lucro, altresì, dovrà:

- Essere in possesso di polizza di assicurazione di cui all'art 17 della presente convenzione, relativa all'anno solare in corso.
- essere proprietaria o possedere comunque la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio per il trasporto dei pazienti;
- le ambulanze adibite al trasporto dei pazienti, nonché i locali dell'Ente dove queste sostano, devono possedere l'autorizzazione sanitaria ai sensi della circolare n. 615 del 14 dicembre 1991;
- possedere convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti

Lo stesso ente senza finalità di lucro dovrà produrre:

- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno dell'Organizzazione, ai sensi dell'art.7, capoverso 14 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge l'art.10 sexies, comma 8, alla legge n. 275/1965, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della Legge n. 55/1990 prima citata e s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non aver riportato condanne penali né carichi pendenti.

Il Legale Rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti, da autocertificare come sopra:

- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- essere residente nella Regione Siciliana;
- non essere titolare contemporaneamente, in prima persona o tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra convenzione avente come oggetto la stessa natura del servizio

## ART. 7 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della convenzione:

- a. Condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
- b. Provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia) in capo al Legale rappresentante dell'Ente ovvero ai componenti del Direttivo;
- c. Dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell'ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d. Provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell'istanza di convenzionamento;
- e. Condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di

riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale rappresentante dell'Ente ovvero ai componenti del Direttivo;

f. Quant'altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni.

# ART. 8 - DISPONIBILITÀ AL CONVENZIONAMENTO – MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE

L'istanza con la dichiarazione di disponibilità al convenzionamento per l'esercizio del servizio di trasporto di cui al presente Regolamento, deve essere presentata, entro il termine perentorio indicato nell'avviso, al Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, C.so Gelone n. 17 96100 Siracusa, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro, in carta semplice, contenente i dati anagrafici dello stesso.

La predetta istanza, deve essere inserita in busta chiusa recante all'esterno, la ragione sociale del mittente, indirizzata all'ASP di Siracusa e riportare la seguente scritta "contiene istanza per il convenzionamento per il servizio trasporto sanitario."

Oltre all'istanza, all'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta secondo il modello allegato A al presente regolamento, del quale ne forma parte integrante e sostanziale, a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale per l'accesso alla convenzione, di cui al precedente articolo 6 e dell'inesistenza degli impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione di cui all'art. 7;
- 2) Atto costitutivo e statuto dell'Ente rappresentato
- 3) Autorizzazione sanitaria relativa a ciascuna ambulanza adibita al trasporto infermi nonché ai locali dell'ente dove queste sostano, ai sensi della normativa vigente

Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/12/2000 n. 445 recate dall'art. 15 della legge n. 183/2011, l'ente partecipante dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli acquisiti presso soggetti privati ( ad es. titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).

L'Azienda Sanitaria Provinciale, anche dopo la sottoscrizione della Convenzione, potrà richiedere le relative certificazioni.

Avvertenza – Le predette dichiarazioni sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia del documento e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione di responsabilità.

# ART. 9 - REQUISITI ED ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

L'ASP di Siracusa, ricevuta l'istanza e la relativa documentazione, verificatane la regolarità, ha la facoltà di avviare l'iter procedurale per il convenzionamento.

Prima della stipula della convenzione ogni Associazione/Ente senza scopo di lucro deve essere sottoposto a verifica tecnico – amministrativa da parte dell'Azienda Sanitaria.

La verifica riguarderà mezzi e personale nonché tutta la relativa documentazione tecnico-sanitaria.

Le Associazioni/Enti senza scopo di lucro accederanno alla convenzione solo se in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Prima della stipula della convenzione i Legali Rappresentanti degli Enti che intendono convenzionarsi sono chiamati a presentare la seguente documentazione:

- Copia del Decreto di iscrizione agli Albi Regionali (sia per le Associazioni di Volontariato che per le Cooperativa Sociali);
- Copia dei libretti di circolazione delle Ambulanze di tipo A e di tipo B (dai quali si evince che le Ambulanze non superano i 5 anni dalla data di immatricolazione);
- copia polizze assicurative degli automezzi, come precisato all'art. 18 del presente regolamento
- copia della polizza assicurativa dei volontari, ai sensi della Legge n. 266/1991.
- Convenzione con autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne siano direttamente provvisti
- Elenco del personale volontario o dipendente impiegato nel servizio corredato dagli attestati di primo soccorso per autisti e barellieri
- Ai sensi dell'art.3 della L.13.08.2010 n. 136, comunicazione del numero di conto corrente bancario sul quale dovranno transitare tutti i pagamenti dipendenti dalla convenzione, nonché il nominativo ed il Codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto.
- Sede legale e Sedi operative (luogo, indirizzo, recapito telefonico) della Associazione/Ente.

Dopo la stipula della convenzione, l'Ente senza finalità di lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

## ART. 10 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà validità biennale con obbligo da parte dell'Ente senza scopo di lucro, per il tramite del Legale Rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all'ASP. Ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del Legale rappresentante dell'Ente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale.

## ART. 11 -INTRASFERIBILITÀ DELLA CONVENZIONE

La convenzione per l'esercizio del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati non può essere trasferita e/o ceduta ad altro ente a nessun titolo né sotto forma di subappalto di servizio.

In caso di decesso, dimissioni o altri motivi ostativi per legge previsti, del legale rappresentante dell'Ente convenzionato, l'evento dovrà essere comunicato all'Azienda, da parte del Responsabile gerarchico, entro brevissimo tempo dal suo verificarsi e comunque non oltre 7 giorni.

Il nuovo Legale rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente regolamento, pena la decadenza della convenzione. Il Legale rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all'ASP, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d'atto della sostituzione.

## .f. 12 - OBBLIGHI DELL'ENTE CONVENZIONATO

L'Ente convenzionato avrà cura di organizzare il servizio di trasporto dei pazienti salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente. Nel caso di trasporto ordinario programmato, dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti eventualmente con le Strutture di destinazione. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti sanitari cui i pazienti dovranno essere sottoposti, evitando all'utente stress aggiuntivi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i 60 minuti complessivi.

Gli enti convenzionati per il trasporto dei pazienti nel corso dell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:

- Mantenere pulito, sanificato per ogni trasporto, ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo, la cui evidenza dovrà risultare da apposita check-list in dotazione al mezzo, datata e sottoscritta dall'operatore incaricato;
- I mezzi di trasporto devono essere in regola con tutte le leggi e le normative che si applicano al loro funzionamento, allestimento e manutenzione
- Dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato;
- Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- Osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall'ASP di Siracusa, nonché dei diritti e della privacy dei pazienti trasportati sulla base delle norme vigenti in materia.

Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall'ASP e, in caso di reiterazione, costituiranno gravi inadempienze contrattuali.

Gli operatori in turno sono obbligati a fornire alle Direzioni Mediche di Presidio il numero del telefono cellulare in uso sul mezzo durante il servizio.

Le Associazioni/Enti si impegnano a comunicare ad ogni chiamata la composizione dell'equipaggio e la targa del mezzo utilizzato.

Le Associazioni/Enti devono assicurare l'efficienza dei mezzi di soccorso e di trasporto. Devono assicurare l'intervento dell'Ambulanza, sempre su chiamata della direzione medica, entro 30 minuti dalla chiamata.

Le Associazioni/Enti sono obbligati alla sostituzione del personale in caso di assenze ed alla sostituzione dei mezzi in caso di guasti o di provvisorio inutilizzo degli stessi.

L'ambulanza di tipo A deve essere sostituita con altra ambulanza di tipo A. Ogni Associazione deve disporre di un numero adeguato di Ambulanze per adempiere a tale convenzione.

## ART. 13 - CONTROLLI

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa verificherà, per il tramite della Direzione Medica dei PP.OO., il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso.

L'ASP provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli Enti che svolgono il servizio). In particolare, la Direzione Medica

di P.O. provvederà ad effettuare controlli periodici sulle Associazioni convenzionate al fine di ve in particolare, il rispetto dei protocolli adottati dall'Azienda nelle situazioni di trasporto che possepresentare un rischio di infezione imponendo all'Ente convenzionato, se del caso, di attuare tutte estrategie ritenute più idonee per la riduzione del rischio di infezione sopra citato.

L'Azienda provvederà, altresì, per il tramite della Direzione Medica di P.O., ad effettuare idonei controlli al fine di valutare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto convenzionati, facendo riferimento agli standard previsti dalla Joint Commission International.

Tali controlli potranno essere espletati con cadenza trimestrale.

## ART. 14 - ILLECITI E SANZIONI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda provvede alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art.1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a. Per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni della Direzione medica del P.O. o dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell'Ente convenzionato in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento;
- b. Gravi inadempienze contrattuali;
- c. Inadempienza e violazioni rispetto a quanto indicato al successivo art.15.

L'Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il Legale rappresentante dell'Ente convenzionato ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

La convenzione decadrà, inoltre, nel caso intervengano provvedimenti regionali che impediscano la prosecuzione del servizio.

## ART. 15 - OBBLIGHI DI SICUREZZA

Il personale in servizio sui mezzi di proprietà delle Associazioni convenzionate è obbligato ad indossare le divise a norma del D.lgs n. 81/2008 ed ogni altro DPI necessario alla protezione individuale; sulle divise deve essere ben visibile il logo dell'Associazione e null'altro. E' esplicitamente vietato qualsiasi logo o scritta riferibile al servizio 118 o all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

## ART. 16 - PERSONALE VOLONTARIO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Associazione, in sede di esecuzione del servizio di trasporto, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'Associazione per l'effettuazione delle prestazioni convenzionali devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera la responsabilità dell'Associazione per quanto concerne l'esatto adempimento degli obblighi convenzionali né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Associazione è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri addetti volontari, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate, può comminare sanzioni che, nei casi più gravi, potranno giungere alla revoca della convenzione.

## ART. 17 - DANNI A TERZI - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ente convenzionato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in dipendenza dell'esercizio del servizio di trasporto, esonerando l'ASP di Siracusa da ogni responsabilità verso i volontari dell'associazione o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta della convenzione. Pertanto, l'Associazione dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale polizze per le coperture assicurative di seguito specificate:

- RCT/O con massimale di Euro 1,5 milioni a copertura dell'attività prestata a favore dell'ASP, con massimali non inferiori a quelli di legge;
- RCA relativa ai veicoli utilizzati dall'associazione per l'attività prestata a favore dell'ASP, con massimali non inferiori a quelli di legge;
- polizza infortuni a favore del personale volontario con capitale/massimale adeguato

Copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, stipulate in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, dovranno essere consegnate all'Azienda, unitamente alla quietanza del pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

### ART. 18 - RIMBORSO SPESE

'شي

Per la determinazione delle tariffe, verranno applicati gli importi previsti dal D.A. 17 ottobre 2008 ("Tariffe per il servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno"), così come modificato dal D.A. n. 1993 del 13.10.2011, nonché, per i casi di trasporto con autista/barelliere ed infermiere, quelle previste dal Decreto Assessoriale 15 febbraio 2012 ("Disciplina relativa all'impiego delle Organizzazioni di volontariato nell'ambito delle eccedenze del Servizio emergenza – urgenza 118").

- 1) <u>servizio di trasporto "programmato"</u>, <u>con autista e barelliere</u>, all'Associazione convenzionata è riconosciuto per ciascun intervento effettuato entro i 30 km, dalla sede del Presidio Ospedaliero e ritorno, un rimborso complessivo omnicomprensivo di € **45,00**. Per percorrenze superiori ai 30 KM sarà riconosciuto un rimborso aggiuntivo di € 0,33 per km eccedente percorso.
- 2) Servizio di trasporto ambulanza"a chiamata" con autista/barelliere e infermiere, all'Associazione convenzionata è riconosciuto per ciascun intervento effettuato entro i trenta km, dalla sede del Presidio Ospedaliero ed eventuale ritorno, un rimborso complessivo, omnicomprensivo di € 80,00 Per

percorrenze superiori ai 30 km sarà riconosciuto un rimborso aggiuntivo di € 0,33 per km eccedente percorso.

Ogni Associazione/Ente deve presentare alla Direzione Medica del P.O. un prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati nel corso del mese, firmato dal Rappresentante Legale dell'Associazione o suo delegato, con l'indicazione della data, del tipo di trasporto e dei Km percorsi, utilizzando le tabelle delle distanze Kilometriche pubblicate dall'ACI.

# ART.19 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatturazioni, da effettuarsi all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, dovranno essere relative a ciascun mese di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le attuali norme di legge.

Le fatture con i relativi modelli di liquidazione devono essere inoltrate via e-mail all'U.O.C Economico – Patrimoniale che, effettuata la registrazione, provvederà all'invio delle stesse alla Direzione Medica del P.O. di riferimento per il seguito di competenza.

Le fatture per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno esaminate al fine di accertare:

- a) La rispondenza del servizio fatturato con quello effettivamente svolto;
- b) La concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio, con quelli indicati in convenzione;
- c) L'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Le singole fatture dovranno essere corredate da tutte le informazioni relative ai Km percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese di riferimento.

In particolare si fa presente che i Km da fatturare sono esclusivamente quelli effettuati dal momento di della presa in carico del paziente al luogo di destinazione/consegna e ritorno.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse; farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell'Azienda. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purchè i servizi siano stati regolarmente eseguiti.

In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per l'interruzione del servizio. L'ASP di Siracusa, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, può sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti all'Associazione convenzionata cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.

L'Azienda procederà ad effettuare il pagamento del rimborso spese alle Associazioni di Volontariato/Ente, previa verifica della regolarità contributiva, se dovuta per legge.

Obblighi di tracciabilità - L'Associazione di volontariato convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L.13.08.2010 n. 136 l'associazione comunicherà, prima della sottoscrizione della convenzione, il numero di conto corrente bancario sul

quale dovranno transitare tutti i rimborsi dipendenti dal presente regolamento, nonché il nominativo ed il Codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto.

Pertanto, l'ASP eseguirà il versamento delle somme dovute esclusivamente su tale conto.

## ART. 20 – OBBLIGHI E DIVIETI

E' fatto divieto a personale degli Enti convenzionati di:

- Ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste dall'Azienda per il servizio di trasporto dei pazienti;
- Tenere sull'ambulanza persona, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- Chiedere compensi di qualunque natura e genere;
- Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- Effettuare qualunque forma di pubblicità;
- Consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'Ente convenzionato anche se munito di patente idonea;
- Applicare nel mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente Regolamento, utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
- Presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Ente, la targhetta con il nome del dipendente.
- Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008 ed al Piano di sicurezza.

L'Ente titolare del Servizio in convenzione con la ASP è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinchè si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.

### ALLEGATO A

Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

# (N.B. la presente dichiarazione dovrà essere inserita nella busta contenente l'istanza di partecipazione all'avviso)

OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO: STIPULA DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ONLUS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E TRASFERIMENTO INFERMI MEDIANTE AUTOAMBULANZA, A CHIAMATA, TRA I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASP O DA PRESIDI AZIENDALI VERSO PRESIDI DI ALTRA AZIENDA SANITARIA ANCHE DI ALTRA PROVINCIA

Il sottoscritto (1)	٠.
Nato ail	
Residente in(prov.)	
Via n	
Codice Fiscale/_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /	
Cittadinanza ( indicare se diversa da quella italiana)	
In qualità di (2)	•••
E quindi di legale rappresentante della associazione (3)	٠.
Con sede legale in	
ViaFax:	
E sede amministrativa in	
Via	
Telefono:	
Codice Fiscale Partita IVA	

- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di convenzionamento per la quale viene rilasciata, decadrà dalla convenzione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l'avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASP di Siracusa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

## DICHIARA

1) di essere cittadino italiano (4)		
oppure		
di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea		
2) di essere residente nella Regione Siciliana		
3) che l'ente/associazione non ha finalità di lucro		
4) che l'ente/associazione è iscritto all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato/albo regionale delle cooperative sociali (4)		
cooperative sociali (4)		
5) che le cariche associative sono elettive e gratuite nonchè sono gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti secondo lo statuto		
6) di poter svolgere per Statuto l'attività di gestione del servizio in oggetto;		
7) che l'ente/associazione è proprietario		
Oppure		
possiede comunque la piena disponibilità		
delle ambulanze da adibire al servizio trasporto dei pazionti		
6) the gir automezzi in possesso dell'ente the syntageranno il somi-		
torgo		
Amoulanza modello terce		
Ambulanza modello targa targa		
9) Che gli stessi automezzi sono in possesso della autorizzazione sanitaria n del, n del, n.		
10) di possedere convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)		
che stipulerà prima della sottoscrizione della convenzione con l'ASP, convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)		
autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)  Oppure		
Di essere provvisti di idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati (4)		
11) che il numero dei volontari muniti di attestato di primo soccorso legalmente riconosciuto, che svolgeranno l'attività di trasporto dei pazienti è di		
12) che l'ente/associazione si obbliga ad assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge n. 266/1991		
DICHIARA INOLTHE		

## DICHIARA INOLTRE

- 13) di non aver riportato condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale Rappresentante dell'Ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
- 14) che nei propri confronti non è pendente né di aver riportato provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (normativa antimafia);

- 15) di non ave ricevuto Dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell'ente ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- 16) di non aver riportato Provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell'istanza di convenzionamento;
- 17) di non aver riportato Condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
- 18) ai sensi dell'art.7, capoverso 14 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge l'art.10 sexies, comma 8, alla legge n. 275/1965, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della Legge n. 55/1990 prima citata e s.m.i., di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non aver riportato condanne penali né carichi pendenti;
- 19) che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE.

Letto, confermato e sottoscritto	
(località e data)	FIRMA DEL DICHIARANTE (5)
	,

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO ALLEGATO "A"

- 1) Cognome e nome per esteso e leggibile, data e luogo di nascita.
- 2) Titolarità a rappresentare la associazione/ente (legale rappresentante, amministratore unico, procuratore, ecc.), risultante dall'atto costitutivo.
- 3) Denominazione completa della associazione.
- 4) In caso di dichiarazioni in alternativa, barrare la parte che non interessa
- 5) Firma per esteso e leggibile;

N.B.: non è richiesta l'autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello ALLEGATO A, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.